



Comune di Cento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA



ART. 1 - ISTITUZIONE

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Statali del territorio comunale, istituisce il Servizio di Doposcuola al fine di dare una risposta concreta e continuativa alle esigenze delle famiglie per rispondere concretamente e con flessibilità alle loro esigenze, promuovendo attività educative di alto livello grazie ad un gruppo di educatori specializzato ed esperto.

Le attività hanno come obiettivo la socializzazione, l'integrazione e il raggiungimento dell'autonomia nello svolgere i compiti.

Il servizio di doposcuola potrà essere attivato qualora il numero minimo di aderenti raggiungerà un numero minimo determinato dalla Giunta Comunale ed in ogni caso nel limite delle risorse individuate per la gestione del servizio.

Art. 2 - FINALITÀ

Il servizio di doposcuola è un servizio finalizzato ad assicurare alle famiglie che ne facciano richiesta un'assistenza qualificata per gli alunni garantendo oltre al normale orario scolastico una serie di attività educative e ricreative.

Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di doposcuola è un servizio a domanda individuale di cui usufruiscono gli alunni iscritti nella scuola dell'infanzia e primaria statale del Comune.

Art. 4 - OBIETTIVI

Il servizio di doposcuola è integrativo rispetto all'attività scolastica e propone attività finalizzate ad offrire supporto ed assistenza allo studio per lo svolgimento dei compiti e iniziative di gioco e svago.

Il Comune e/o i soggetti preposti all'erogazione del servizio non potranno pertanto essere considerati responsabili né direttamente né indirettamente del rendimento scolastico del bambino frequentante il doposcuola.

Il servizio ha tra i suoi obiettivi anche lo svolgimento dei compiti scolastici. Qualora non ne sia possibile il completo svolgimento ne verrà avviata la loro esecuzione con lo scopo di fornire all'alunno le informazioni necessarie per poter completare e terminare i compiti stessi in completa autonomia.

Art. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di doposcuola è erogato dal Comune attraverso l'affidamento a soggetto esterno secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il servizio è svolto all'interno di aule scolastiche, di concerto con le Istituzioni Scolastiche autonome, con le famiglie e gli insegnanti relativamente alla programmazione delle attività ed alle modalità di utilizzo degli spazi.

Le attività ludico-ricreative potranno svolgersi anche all'esterno dell'edificio scolastico.

Il periodo di funzionamento del servizio è suddiviso in tre trimestri ed è determinato dal responsabile del servizio di concerto con le Istituzioni Scolastiche in periodo ricadente all'interno del calendario scolastico adottato dalle competenti autorità. Il servizio non si effettua nei giorni festivi e di interruzione delle attività didattiche.

Annualmente la Giunta comunale determina, sentiti i Dirigenti Scolastici, le modalità di effettuazione del servizio ovvero la sua mancata attivazione.

L'educatore o gli educatori potranno fornire il necessario supporto e vigilanza durante il consumo del pasto.

Al termine del servizio i genitori, o un loro delegato, dovranno prendere in consegna i bambini.

L'Amministrazione valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed efficienza in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati ai Servizi Scolastici del Comune di Cento.

Art. 6 - ISCRIZIONI

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di doposcuola devono presentare domanda di iscrizione presso il Comune di Cento sugli appositi moduli entro il mese di giugno antecedente l'inizio dell'anno scolastico.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti dal presente regolamento e della disponibilità di posti.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze del servizio e con la capacità delle strutture tenendo conto della data di acquisizione al protocollo del Comune di Cento.

Le domande presentate verranno accolte secondo le seguenti priorità

- Svolgimento dell'attività lavorativa da parte di entrambi i genitori residenti nel Comune di Cento. (Priorità 1)
- Svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un solo genitore residente nel Comune di Cento (Priorità 2)
- Residenza del bambino nel Comune di Cento (Priorità 3);

Nel caso di impossibilità ad accogliere tutte le domande pervenute per motivi legati all'organizzazione del servizio e alla capacità delle strutture le domande verranno accolte in base ai criteri sovraesposti e, in second'ordine, in base alla data di presentazione della domanda stessa.

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione e accettazione da parte del responsabile del minore di tutte le norme contenute nel presente regolamento e dell'obbligo di versare con la regolarità prevista dal seguente articolo 7 la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale per il servizio di doposcuola.

In ogni caso, per i bambini residenti in altro Comune, il servizio è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000 ovvero nel rispetto della L.R. 8 agosto 2001, n. 26 a parità di tariffa ovvero al costo del servizio in caso di assenza di convenzione. In assenza di tali previsioni il cittadino non residente è ammesso previo pagamento della tariffa corrispondente al costo del servizio.

Art. 7 - TARIFFE

Gli utenti concorrono al costo del servizio di doposcuola con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche.

La Giunta Comunale individua tariffe personalizzate sulla base del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

Ai fini della determinazione del valore della tariffa agevolata la Giunta Comunale determina annualmente i valori della soglia di esenzione dal pagamento della tariffa e della soglia di pagamento della tariffa ordinaria. A valori di ISEE compresi tra il minimo ed il massimo corrisponde una tariffa variabile tra la tariffa minima e la tariffa intera, calcolata in misura proporzionale ed in modo continuo e lineare con scaglioni di € 1,00. La percentuale di compartecipazione così determinata identificherà per ogni utente una tariffa personalizzata.

La tariffa agevolata sulla base dell'ISEE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di consegna della attestazione ISEE.

La tariffa è mensile e non è rimborsabile o riducibile in caso di mancata o parziale frequenza o per i periodi di interruzione delle lezioni scolastiche (es. vacanze natalizie o pasquali) per cause non imputabili al Comune e/o dovute a cause di forza maggiore.

Relativamente ai mesi di settembre e giugno la tariffa mensile verrà riparametrata sulle base delle settimane di attivazione del servizio.

Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata personalizzata dovranno corredare la domanda con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 contenente gli estremi della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"* e delle altre informazioni necessarie per la verifica del diritto alla agevolazione tariffaria.

Le tariffe sono corrisposte in soluzione bimestrale posticipata, con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento, o di altro strumento.

Ai fini del pagamento della tariffa qualora l'istanza di ritiro dal servizio sia stata presentata prima del 15° giorno del mese, la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale qualora l'istanza di ritiro sia stata presentata all'ufficio protocollo del comune dopo il 15° giorno del mese.

Le modalità di pagamento vengono definite dal responsabile del servizio, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e comunicate per tempo all'utenza.

Il Responsabile del servizio, con proprio provvedimento motivato, dispone la dimissione dal servizio per mancato pagamento della tariffa per due rate bimestrali, qualora non abbia sottoscritto un piano di rientro accolto dal Comune. Parimenti l'iscrizione al servizio non viene accolta per gli utenti morosi nei servizi scolastici ed educativi del Comune di Cento che non abbiano, entro il termine assegnato dall'ufficio, provveduto a saldare le quote dovute ovvero qualora non abbiano sottoscritto un piano di rientro accolto dal Comune.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di legge e regolamentare.

Art. 8 – RINUNCIA (abrogato)

Art. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il bambino che partecipa al doposcuola è tenuto ad osservare un comportamento educato, rispettoso e corretto nei confronti degli operatori e degli altri bambini, tale da non intralciare il corretto svolgimento del doposcuola e non creare occasioni di pericolo per sé e per gli altri.

Art. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI (abrogato)